



COMUNE DI STIENTA
PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

SOMMARIO

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 1 Presidenza
- " 2 Poteri del Presidente
- " 3 Gruppi consiliari
- " 4 Conferenza dei capigruppo
- " 5 Commissioni consiliari
- " 6 Funzionamento delle commissioni
- " 7 Commissioni d'indagine

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 Rinvio
- " 9 Deposito atti
- " 10 Ordine della trattazione
- " 11 Ordine della discussione
- " 12 Questioni preliminari
- " 13 Fatto personale
- " 14 Comportamento dei consiglieri
- " 15 Votazioni
- " 16 Verbali
- " 17 Comunicazioni
- " 18 Interrogazioni ed interpellanze
- " 19 Proposte dei consiglieri
- " 20 Emendamenti
- " 21 Mozioni
- " 22 Mozione d'ordine
- " 23 Entrata in vigore

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1

Presidenza

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale.
2. In caso di sua assenza, la presidenza spetta al vicesindaco, se consigliere comunale. Contrariamente, la presidenza spetta ad un assessore incaricato dal Sindaco, che sia consigliere. In ulteriore ipotesi contraria, la presidenza spetta al Consigliere anziano o al consigliere che gli succede per cifra individuale.

Art. 2

Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio C. Garantisce le prerogative del Consiglio e i diritti di ciascun consigliere.
2. Convoca le adunanze del Consiglio e ne programma l'attività, sentita la conferenza dei capigruppo; coordina i lavori delle commissioni e degli altri organismi comunali con quelli del Consiglio.
3. Dirige la discussione e lo svolgimento delle adunanze consiliari. Attribuisce la facoltà d'intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
4. Assicura il mantenimento dell'ordine. Può disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala di chi tra il pubblico sia causa di grave disordine. Può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi.
5. Decide, sentiti il Segretario Comunale e i Capigruppo, sulle questioni attinenti al funzionamento dell'assemblea di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da leggi o regolamenti.

Art. 3

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consigliere.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto Comunale, ciascun gruppo deve comunicare al presidente del consiglio il nome del capogruppo, entro la prima seduta. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti il gruppo. Uguale comunicazione va fatta per ogni variazione.
3. Il consigliere che intende far parte di un gruppo diverso dal proprio, ne dà comunicazione scritta al presidente allegando l'accettazione del capogruppo scelto.
4. Il consigliere che abbandona un gruppo senza aderire ad altro non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo.
5. Più consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo possono costituire un gruppo misto, con proprio capogruppo. Di tale costituzione devono dare comunicazione al presidente, sottoscritta da tutti i componenti.

Art. 4

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio comunale. Concorre a definire la programmazione dell'attività consiliare ed esercita le altre funzioni che il consiglio le assegna.
2. E' convocata e presieduta dal presidente del C.C. Essa deve essere convocata anche nei dieci giorni successivi alla richiesta scritta e motivata fatta da uno dei capigruppo.
3. Alle riunioni possono partecipare funzionari comunali o consulenti esterni richiesti dal presidente.
4. I capigruppo impossibilitati a partecipare alla riunione possono delegare un consigliere del gruppo a sostituirli.

Art. 5

Commissioni consiliari

1. Si richiamano le disposizioni degli artt. 14 e 15 dello Statuto.
2. Ciascuna commissione è composta da un numero massimo di cinque consiglieri, con rappresentanza della minoranza. L'elezione è fatta in consiglio con voto limitato ad uno. In caso di dimissioni o decadenza o altra necessità di sostituzione, il capogruppo designa il sostituto che viene posto in votazione da parte del Consiglio nella prima seduta utile.
3. Il presidente ed il vicepresidente della commissione vengono eletti nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti.
4. L'esame preliminare di atti di competenza consiliare demandato dal consiglio alle commissioni, l'emissione di giudizi in ordine ad iniziative da assumersi o l'elaborazione di proposte che presuppongano attività di studio o ricerca ugualmente richiesti, si estrinsecano nell'emissione di un parere o di una

relazione scritti, normalmente entro un termine di giorni quindici dalla richiesta, salvo maggiore termine concesso in virtù della particolarità della trattazione. Decorso il termine, il consiglio può prescindere dal parere.

5. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza. Queste vengono trasmesse al Sindaco, che le inoltra alla Giunta ed agli uffici per l'istruttoria di competenza. In caso di parere favorevole ex artt. 53 e 55 L. 142/90, le proposte vengono inserite all'ordine del giorno del consiglio nella prima seduta utile. In caso contrario vengono motivatamente respinte.

Art. 6

Funzionamento delle Commissioni

1. La prima riunione è convocata dal presidente CC. Le riunioni successive sono convocate dai rispettivi presidenti, anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Sindaco.
2. La convocazione è fatta con avviso scritto recapitato almeno tre giorni prima e con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso d'urgenza, la convocazione può essere verbale e senza il termine indicato. L'avviso di convocazione è comunicato al Sindaco ed affisso all'albo pretorio del comune.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate con la maggioranza dei voti validi.
4. Un componente della commissione funge da segretario verbalizzante, con l'adozione di apposito registro.
5. Le riunioni sono pubbliche, salvo che il presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di temi riservati per implicazione di valutazioni su persone o quando lo esiga l'interesse del Comune.
6. La commissione, per lo svolgimento dei compiti assegnati, ha accesso agli uffici ed ai documenti del comune.

Art. 7

Commissioni d'indagine

1. L'istituzione della commissione d'indagine può essere proposta dal Sindaco o da due quinti dei consiglieri e, per gravi irregolarità riscontrate, dal Revisore del conto e dal Difensore civico.
2. L'oggetto, l'ambito ed il termine di conclusione dei lavori sono determinati con la delibera istitutiva. La commissione ha accesso a tutti gli atti, anche riservati, relativi all'oggetto d'indagine.
3. Restano riservati l'elenco delle persone da sentire, i risultati delle audizioni ed ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione al consiglio della relazione finale.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Rinvio

1. Lo Statuto vigente disciplina le norme di composizione e funzionamento del consiglio, negli artt. da 8 a 18 e art. 26.

Art. 9

Deposito atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, disponibili per la consultazione da parte dei consiglieri, presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima del consiglio, salvo diversi termini disposti per legge su particolari deliberazioni.
2. Le proposte sono messe in approvazione solo se depositate come al precedente comma, complete dei pareri richiesti per legge e dei documenti necessari a consentirne l'esame.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte e documenti connessi sono depositati nella sala consigliare, a disposizione dei consiglieri.

Art. 10

Ordine di trattazione

1. La trattazione degli argomenti, fatto l'appello e nominati gli scrutatori, procede secondo l'ordine del giorno. Non sono ammessi discussione o voto su argomenti non ricompresi in esso, salve eccezioni previste nel presente Regolamento.
2. Sono ammesse inversioni dell'ordine del giorno, se non c'è opposizione, su iniziativa del Presidente o dei Consiglieri; in caso d'opposizione decide il consiglio a maggioranza.

Art. 11

Ordine della discussione

1. Il presidente concede la facoltà d'intervento e può interrompere il relatore per richiamo al rispetto del regolamento e dei tempi. Il presidente, ovvero il relatore delegato per competenza di trattazione, ha facoltà d'intervenire in qualsiasi momento e per il tempo necessario all'illustrazione dell'oggetto ed al suo chiarimento, nonché per la disciplina del dibattito in corso (il solo Presidente).
2. Gli interventi ineriscono solo alla proposta in discussione all'ordine del giorno e, se contenuti nel termine stabilito, non possono essere interrotti.
3. Nella trattazione di ciascun argomento interviene il rappresentante della posizione di ciascun gruppo per dieci minuti; ciascun consigliere ha poi facoltà d'intervento per un tempo di cinque minuti. E' consentita l'assegnazione di un termine maggiore per la illustrazione di particolari argomenti, qualora la complessità della trattazione lo richieda: il consiglio decide a maggioranza di volta in volta, valutata la richiesta.
4. Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi, le repliche e le controrepliche ed anche quando, intervenuto almeno un consigliere per gruppo, le ulteriori richieste d'intervento abbiano carattere pretestuoso o dilatorio.
5. Chiusa la discussione, la parola per le dichiarazioni di voto può essere concessa ad un consigliere per gruppo, ed a quelli che dissentono dalla posizione del loro capogruppo, per 5 minuti ciascuno.

Art. 12

Questioni preliminari

1. Può essere motivatamente richiesto che un argomento all'ordine del giorno venga ritirato, senza che si proceda alla discussione o, se già discusso, alla votazione (questione pregiudiziale).
2. Può altresì essere motivatamente richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra adunanza (questione sospensiva).
3. Le questioni di cui ai commi precedenti sono discusse con intervento di un consigliere per gruppo, limitato a 5 minuti, e decise a maggioranza.

Art. 13

Fatto personale

1. Il consigliere che durante la discussione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o addebitato di fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse può domandare la parola per fatto personale, indicandone i motivi, per 5 minuti. Il Presidente decide l'ammissione.

Art. 14

Comportamento dei consiglieri

1. Il diritto di critica riguarda unicamente atteggiamenti e comportamenti di rilevanza politico-amministrativa.
2. Se il consigliere turba l'ordine dell'adunanza, dopo due richiami del presidente viene privato della parola fino alla conclusione dell'argomento. Se contesta tale decisione, decide il consiglio senza discussione.

Art. 15

Votazioni

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, soggetta a controprova se richiesta prima della proclamazione del risultato; se permane dubbio, si procede ad appello nominale.
2. La votazione segreta si esegue col sistema delle schede. Se contestata, decide a maggioranza il collegio degli scrutatori.
3. Ogni proposta comporta distinta votazione. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa seduta.
4. Uno stesso oggetto non può essere messo in votazione, con risultato proclamato, per più di una volta per seduta. Non si dà luogo a trattazione del punto successivo all'ordine del giorno se prima non si è esperita votazione del precedente.
5. Le proposte di emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi possono essere messe in votazione separatamente. I testi emendati e modificati vengono votati conclusivamente nel loro testo definitivo.
6. Nell'approvazione dei regolamenti, può essere messo in votazione ogni singolo articolo in relazione a tutti gli emendamenti proposti; il testo risultante viene poi messo in votazione nel suo complesso.
7. Nell'approvazione dei bilanci di previsione, vengono votate preliminarmente le proposte di modifica presentate dai consiglieri ai sensi dell'art. 9 del regolamento di contabilità; successivamente si vota unitariamente il bilancio e tutti i suoi allegati di legge con le modifiche approvate.

Art. 16

Verbali

1. I verbali della seduta precedente vengono depositati in segreteria entro termini ordinari di cui al precedente art. 9.
2. Eventuali rettifiche od integrazioni sono poste all'approvazione a maggioranza del consiglio.

Art. 17

Comunicazioni

1. All'inizio della riunione può darsi luogo alle eventuali comunicazioni del Sindaco, o di un componente della Giunta delegato, nonché del Revisore contabile o del Difensore civico, contenute ciascuna in 5 minuti, su fatti di particolare interesse per la comunità o particolari aspetti inerenti l'amministrazione dell'ente.
2. Concluse queste, sui fatti riferiti può intervenire un consigliere per gruppo per 5 minuti ciascuno.

Art. 18

Interrogazioni ed interpellanze

1. Su ogni questione di competenza consigliere i consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, consistenti nella richiesta al Sindaco di informazioni su fatti, sulle ragioni dei provvedimenti assunti o sugli intendimenti dell'amministrazione in ordine a problemi specifici.
2. Vengono presentate in forma orale o scritta al presidente in seduta consigliere, ovvero in forma scritta al Sindaco; quest'ultimo le pone all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Le interrogazioni e interpellanze urgenti possono essere presentate nella seduta stessa per la risposta immediata, preliminarmente all'inizio della trattazione degli ordini del giorno. Sull'urgenza di queste decide il consiglio a maggioranza. Nel caso non sia possibile l'immediata risposta, essa sarà inviata al proponente nei dieci giorni successivi all'adunanza.
4. Il presentatore, o il primo firmatario, illustra l'interrogazione o interpellanza e ad essa risponde il Sindaco o l'assessore delegato. La replica a tale risposta spetta al solo interrogante per un tempo di 5 minuti.
5. Non si trattano interrogazioni o interpellanze nelle sedute di discussione del bilancio di previsione e consuntivo, del PRG e sue varianti generali.
6. In caso di richiesta di risposta scritta, il Sindaco provvede entro trenta giorni.
7. Ciascun consigliere non può presentare oltre due interrogazioni o interpellanze per ogni seduta.

Art. 19

Proposte dei consiglieri

1. La facoltà d'iniziativa in merito alle proposte di deliberazione del consiglio è consentita a ciascun consigliere e viene svolta con le modalità previste al precedente art. 5, ultimo comma.
2. In caso di rigetto motivato, il proponente può chiedere comunque che la proposta di delibera venga posta in discussione dal Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 20

Emendamenti

1. I consiglieri possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione inserite all'ordine del giorno, dandone comunicazione scritta almeno il giorno prima dell'adunanza al Sindaco, che ne promuove in via d'urgenza l'istruttoria, compatibilmente con i tempi richiesti.
2. Emendamenti, o proposte incidentali, possono essere avanzati anche in corso di seduta e trattati qualora non si riscontri la necessità dei pareri previsti per legge. In caso affermativo, invece, il Consiglio può decidere, qualora intenda trattarne il contenuto, di rinviare l'oggetto ad altra seduta per acquisire i necessari pareri.

Art. 21

Mozioni

1. La mozione consiste nella proposta, sottoposta a decisione del consiglio, di iniziative e interventi da parte del Sindaco o della Giunta.
2. Dev'essere presentata in forma scritta al Sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. Il consiglio procede all'approvazione nelle forme previste per l'adozione delle deliberazioni.
4. Ciascun consigliere non può presentare più di una mozione per ogni seduta del consiglio.

Art. 22

Mozione d'ordine

1. Le mozioni d'ordine, riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno ed anche la priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza rispetto agli altri punti; il consiglio decide sentito il proponente ed un relatore per gruppo, ciascuno per 5 minuti.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito esecutività e pubblicazione senza ricorsi per 15 gg. consecutivi.
